

CONTRATTO di SUBAPPALTO

La Società **TIPIESSE S.p.A.** con sede legale in 24030 VILLA D'ADDA (BG) Via Catello n. 40, C.F. e P.I. 02890290162, legalmente rappresentata dal Sig. CARLO PEREGO, nato a Brivio (Lc) il 09/05/1946, C.F. PRGCRL46E09B194Q, denominata **APPALTATORE**

E

la Società **BERGAMELLI S.R.L.**, con sede legale ed amministrativa in 24021 Albino (Bg) Via Alessandro Pertini n. 13, C.F. e P.I.: 00487540163 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo al N° 00487540163 ed al R.E.A. N° BG-113194, legalmente rappresentata dal Sig. BERGAMELLI MATTEO - C.F.: BRGMTT77H04A794G, domiciliato a Nembro (Bg) Via Lonzo n. 2 – denominata **SUBAPPALTATORE**

PREMESSO

A) che con **CONTRATTO REP. n. 6955 del 27/07/2023**, il **COMUNE di MALNATE** di seguito definita per brevità "Committente" ha aggiudicato alla **TIPIESSE S.p.A.** i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALTANTE "OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 5.2.2.1 RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.**

- **CIG: 98480346BE – CUP: B24H20004260005**

B) che la Società **TIPIESSE S.P.A.**, intende subappaltare parte dei lavori alla Società **BERGAMELLI S.R.L.** la quale, specializzata nella esecuzione delle opere oggetto del presente contratto di subappalto, risulta disporre di capitali, capacità tecnica, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;

C) che viene inoltrata alla Committente, richiesta di autorizzazione al presente subappalto e che la validità del presente contratto è direttamente subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente od alla decorrenza dei termini relativi il "silenzio assenso". In caso di diniego della suddetta autorizzazione, il presente contratto sarà risolto di diritto ed automaticamente, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore senza che il Subappaltatore possa sollevare alcuna eccezione e/o pretesa pecuniaria a qualsiasi titolo.

D) che il **SUBAPPALTATORE** dichiara di assumere in subappalto i lavori appresso specificati alle seguenti condizioni:

- avendo presa visione del progetto relativo ai lavori di cui sopra e degli atti relativi;
- essendosi recata sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori;
- prendendo conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione dell'opera;
- avendo esatta conoscenza del Nuovo Regolamento Contratti Pubblici DPR 207/2010, del Capitolato Speciale relativo alle opere da eseguire con il relativo elenco prezzi ed elaborati grafici;
- avendo giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi – fissi ed invariabili da giustificare l'offerta presentata;
- di eseguire detti lavori alle condizioni tutte del presente contratto ed in conformità di tutti gli elaborati componenti il progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto, del programma dei lavori che verrà concordato tra la Committente e l'Appaltatore, nonché nel rispetto delle normative vigenti;
- il Subappaltatore eseguirà i lavori oggetto del presente contratto con i propri macchinari, i propri mezzi d'opera e le proprie maestranze e, in generale, con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva in ogni caso la facoltà di verifica periodica da parte del personale dell'Appaltatore.



TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

La Società **TIPIESSE S.P.A.**, come sopra rappresentata – denominata **APPALTATORE**

CONCEDE IN SUBAPPALTO

alla Società **BERGAMELLI S.R.L.**, come sopra rappresentata – denominata **SUBAPPALTATORE** – i lavori di ASFALTATURA.

Art. 1 - Descrizione del subappalto

LAVORI DI ASFALTATURA.

- **IMPORTO COMPLESSIVO € 33.400,00 (Euro trentatremilaquattrocento/00) compreso € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza.**

La Società **BERGAMELLI S.R.L.**, nel formulare la propria offerta, ha giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi; gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle disposizioni del Decreto n. 50/2016, DPR 207/2010 e DM 145/2000 (questi ultimi per la parte ancora vigente) del Capitolato Speciale d'Appalto – dell'Elenco Prezzi Unitari e degli elaborati Tecnico-Grafici relativi ai lavori oggetto del presente contratto di subappalto – che si intendono parti integranti del contratto stesso e pertanto accettati anche se non materialmente accettati.

I lavori procederanno comunque secondo le disposizioni impartite dalla **Direzione Lavori**, dal Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice e/o dai Tecnici da esso Direttore Tecnico delegati, conformi alle prescrizioni contrattuali e alla normativa sopra citata.

I materiali proverranno da località o fabbriche che il subappaltatore riterrà di sua convenienza purché corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal Capitolato Generale e Speciale d'Appalto, dall'Elenco Prezzi e dalla Direzione Lavori.

Qualora la Direzione Lavori non accetti una provvista in quanto ritenuta non atta all'impiego, il subappaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese del subappaltatore.

Il subappaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltatore e della Committente di accettare o meno le opere.

Qualora il subappaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal presente contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla Committente, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche diminuzione delle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minore lavorazione, l'Appaltatore può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, in proporzione a quella applicata dal Committente.

In ogni caso, qualsiasi onere e/o spesa per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi, nonché tutte le altre spese simili o connesse, sono a totale carico dell'Appaltatore, mentre sono a carico del Subappaltatore esclusivamente se sono integrative e diano un risultato negativo.

L'accettazione delle forniture e delle opere da parte dell'Appaltatore e della Direzione Lavori è subordinata alla preventiva verifica con esito favorevole da parte degli omologatori e collaudatori incaricati.

Art. 2 – Oneri ed obblighi a carico del SUBAPPALTATORE

1. Il Subappaltatore, fatte salve tutte le obbligazioni di legge, assume i seguenti obblighi:

a) assicurare ai propri dipendenti il trattamento retributivo e previdenziale previsto dai vigenti contratti di lavoro per il settore di appartenenza, nonché rispettare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro; a tal fine dichiara che:

☐ è iscritto alla Cassa Edile della provincia di BERGAMO n° 005649 ;

☐ è iscritto all' INAIL con posizione n° 3450233 ;

☐ è iscritto all'INPS con posizione n° 1200861109 ;

☐ applica il CCNL di EDILE-INDUSTRIA;

b) rispettare la normativa vigente in materia di subappalto oltre che in materia edilizia ed urbanistica;

c) rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante ed il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore, atti entrambi che accetta, avendoli letti e conosciuti. Il Subappaltatore predisporrà il proprio Piano Operativo di Sicurezza e la documentazione prescritta dalla normativa, attenendosi a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore procederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle maestranze impiegate dal Subappaltatore durante l'esecuzione dei lavori, anche per il tramite del proprio R.S.P.P.

d) rispettare tutte le condizioni contenute negli elaborati di progetto, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati, atti tutti che accetta, avendoli letti e conosciuti, nonché negli ordini di servizio redatti dal Direttore dei Lavori in sede di esecuzione degli stessi e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, per quanto riguarda tutte le lavorazioni previste nel presente contratto di subappalto;

e) assicurarsi contro i danni a terzi, mediante polizze R.C.T. e R.C.O. con massimali adeguati alla natura ed entità dei lavori oggetto del presente contratto, ferma restando la propria responsabilità per qualsiasi danno derivante anche da fatto e colpa dei propri dipendenti. L'Appaltatore rimane comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente tra il Subappaltatore e la società di assicurazione.

f) garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto stipulato tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

g) farsi parte diligente, nell'esecuzione dei lavori, nel ridurre la produzione di rifiuti ed il consumo di materie prime, prevenendo l'inquinamento ed il rischio di eventi accidentali e provvedendo allo smaltimento di rifiuti in conformità alla normativa vigente. I costi relativi alla gestione dei rifiuti e sottoprodotti sono compresi dal corrispettivo dell'appalto;

h) rispetto di tutte - nessuna esclusa - le condizioni del presente contratto, nell'osservanza del programma dei lavori e dell'insindacabile accettazione di opere e materiali da parte della Committente.

i) impiego, per i lavori oggetto del presente contratto, esclusivamente di maestranze proprie, regolarmente coperte da ogni assicurazione obbligatoria (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.- CASSA EDILE) ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, e corresponsione alle stesse delle retribuzioni loro spettanti, in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Ai sensi del DM 143 del 25/06/2021 (verifica della congruità), il Subappaltatore dovrà provvedere all'inserimento della manodopera impiegata sul cantiere oggetto del subappalto. L'appaltatore provvederà a collegare il Subappaltatore al CNCEC del cantiere.

3. In merito alla responsabilità solidale, il Subappaltatore, ai fini dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi fiscali, riferiti al mese di competenza del S.A.L., dovrà far pervenire, entro la scadenza del pagamento delle proprie fatture:

- F24 contributi dipendenti quietanzato
- Durc
- Uniemens (ex dm10)

Ref.

- Lista dei dipendenti presenti sul cantiere e autocertificazione di avvenuto pagamento dello stipendio.
- Denunce e versamenti della cassa edile

4. Adozione delle misure antinfortunistiche – previste dalla vigente normativa – nei confronti del personale operante nel cantiere alle proprie dipendenze, per garantire l'esecuzione completa e sicura delle opere oggetto del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Art. 3 – Importo

Per la contabilizzazione dei lavori oggetto del presente subappalto, valgono le norme del regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato.

La contabilizzazione sarà eseguita a “misura” per l'importo presunto complessivo di **€ 33.400,00 (Euro trentatremilaquattrocento/00) compreso € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza – (IVA esente art. 17).**

La contabilità redatta tra la Committente e l'Appaltatore non costituisce in alcun modo elemento di riferimento per la redazione della contabilità relativa i lavori oggetto del subappalto.

Art. 4 – Revisione Prezzi

La revisione prezzi non è ammessa in alcun caso.

Art. 5 – Condizioni di Pagamento

Stati d'avanzamento lavori redatti in contraddittorio e fatturati globalmente. I pagamenti verranno invece così corrisposti:

- Ricevuta bancaria 60-90 gg. D.f.f.m. da appoggiare a CREDEM – AG. 2 BERGAMO / ABI 03032 – CAB 11100.

Le fatture emesse dal **SUBAPPALTATORE**, dovranno essere emesse sulla base e sopracitati SAL e riportare in chiaro riferimento al presente contratto di subappalto. Nel caso in cui per causa non imputabile al subappaltatore non venga perfezionato il SAL nei tempi sopra citati, quest'ultimo potrà comunque emettere il documento fiscale.

Le fatture dovranno essere emesse senza addebito di I.V.A. come previsto ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge settore edilizia – legge finanziaria 2007 del 27/12/2006 n. 296).

Le fatture dovranno riportare i seguenti codici:

- **CIG: 98480346BE – CUP: B24H20004260005**
- **Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136): allegato “Modello A”, debitamente sottoscritto dalla Società BERGAMELLI S.R.L. parte integrante del presente contratto.**

Art. 6 – Tempo Utile e penale per ritardo

I lavori oggetto del presente contratto, avranno inizio secondo il programma concordato con la Direzione Lavori e comunque previa autorizzazione del presente subappalto e dovranno essere ultimati nel rispetto del programma lavori concordato tra le parti, salvo proroghe o sospensioni per fatti o condizioni non direttamente dipendenti dal subappaltatore redatte dalla Committente. Per eventuali ritardi imputabili al SUBAPPALTATORE, verrà applicata la penale fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il SUBAPPALTATORE, non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese di lavoro delle singole opere commesse, che vengano

ordinate dall'Impresa TIPIESSE S.P.A. in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico – produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie dell'Ente Appaltante.

Art. 7 – Garanzia dei lavori eseguiti

Il **SUBAPPALTATORE**, è garante nei confronti della TIPIESSE S.P.A. della perfetta esecuzione di tutti i lavori eseguiti a regola d'arte sino a collaudo favorevole e comunque responsabile civilmente come ottemperato dall'art. 1667 – 1668 del Codice Civile.

Pertanto, tutte le spese di materiali, mano d'opera, trasporti, ecc, necessarie a ripristinare, sostituire, riparare, ecc., le opere eseguite a non perfetta regola d'arte e comunque non accettate dalla Direzione Lavori, compresi gli eventuali danni accidentali e consequenziali, saranno tutte – nessuna esclusa – a totale carico del subappaltatore.

Qualora il subappaltatore – dietro richiesta dell'Appaltatore o della Direzione Lavori – non provvedesse alla sostituzione di materiali od al ripristino ed alla riparazione di opere non eseguite a perfetta regola d'arte, compresi gli eventuali danni accidentali, l'appaltatore procederà ad incaricare altra ditta specializzata addebitando ogni onere e spesa al subappaltatore.

Il **SUBAPPALTATORE**, è in ogni caso **garante** oltre che della buona esecuzione dei lavori, della piena osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale e territoriale di lavoro in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle Leggi sulla assicurazioni sociali obbligatorie e da quanto altro stabilito nel presente contratto, fermo stando il vincolo del collaudo positivo delle opere.

Art. 8 - Facoltà risoluzione del contratto di subappalto

E' facoltà della Società **TIPIESSE S.P.A.** risolvere il contratto quando:

- Il **SUBAPPALTATORE**, si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- Il **SUBAPPALTATORE**, – per inadempienza – pregiudichi l'esecuzione del programma lavori nei termini prefissi, ovvero comprometta la buona riuscita dell'opera in generale;
- Il **SUBAPPALTATORE**, non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli organi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo. qualora il Subappaltatore non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, dei versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, ivi comprese le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e comunque qualora non sia in grado di presentare tempestivamente il DURC o la restante documentazione prevista nel presente contratto di subappalto, sempre che lo stesso non provveda a sanare tali irregolarità spontaneamente o, in caso di contestazione da parte dell'Appaltatore, del Direttore Lavori, della Stazione Appaltante o delle competenti Autorità, entro il termine perentorio ed improrogabile di cinque giorni dalla ricezione della contestazione, ovvero nel minor tempo stabilito nell'atto di contestazione;
- Il **SUBAPPALTATORE** violi la normativa in materia di assunzione della manodopera e del personale e/o la normativa in materia di sicurezza del lavoro.
- In caso di violazione del divieto di cessione del presente contratto e/o del credito del **SUBAPPALTATORE**.

All'atto della risoluzione, quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. In caso di risoluzione del contratto, il **SUBAPPALTATORE** rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o coodetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente il presente subappalto.

tipiesse S.p.A.
Legale Rappresentante
PIRELLA GIAN CARLO

Ref.

Art. 9 - Osservanza delle norme relative l'igiene e l'ambiente di lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il **SUBAPPALTATORE** dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, giuste le vigenti norme di Legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento e/o suggerimento dell'Appaltatore.

Quest'ultimo resterà pertanto indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa alla sicurezza del lavoro commissionato i subappalto, che farà capo quindi al solo **SUBAPPALTATORE** in quanto assuntore di lavoro richiedenti l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specialistiche capacità che dichiara di possedere.

Il **SUBAPPALTATORE** dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di Legge delle eventuali opere provvisorie presenti in cantiere, a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze, notificandole ed integrandole, ove necessario, dandone comunicazione alla TIPIESSE S.P.A., sia prima di dare inizio ai lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi.

Il Subappaltatore, mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambito di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività e ciò ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, nonché della Legge 626/94 e di tutte le altre leggi vigenti in materia, manda inoltre sin d'ora indenne la TIPIESSE S.P.A. per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti di esso stesso **SUBAPPALTATORE** e così per i danni che, per fatto dello stesso potessero comunque derivare ai terzi.

Per quanto attiene all'igiene ed all'ambiente di lavoro, il **SUBAPPALTATORE** darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di Legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro, nazionali e territoriali.

A tal proposito, si precisa che le funzioni di responsabile, per i lavori oggetto del presente contratto, della condizione dei lavori di competenza del Subappaltatore, e di preposto all'osservanza delle norme antinfortunistiche conformemente al piano per le misure di sicurezza allegato al presente contratto, saranno svolte dal Sig. Salvi Davide

Art. 10 - Consegna Certificazioni

Il **SUBAPPALTATORE**, contestualmente all'ultimo stato d'avanzamento lavori, dovrà consegnare all'APPALTATORE tutte le necessarie certificazioni relative al lavoro eseguito.

Art. 11 - Controversie

Le spese dell'eventuale registrazione, saranno a carico della parte che ne farà uso.

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Bergamo. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla norme in materia di appalto dettate dal C.C., dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e D.M. 145/2000 (questi ultimi per la parte ancora vigente) ed a tutta la normativa sui LL.PP. anche se non espressamente citata.

Art. 12 - Clausola contrattuale

In relazione alla documentazione richiesta a codesta Società per il rilascio dell'autorizzazione del subappalto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Legge sulla Privacy), si informa che tali documenti, contenenti i dati personali dei dipendenti della stessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata di due anni dalla fine del contratto medesimo.

Resta fermo che il Subappaltatore, in qualità di Titolare dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Conclusioni

Il presente contratto, composto da n. 9 (nove) pagine (*compresi allegati*), firmato da ambo le parti in segno di accettazione.

PER ACCETTAZIONE

Il Subappaltatore

L'Appaltatore

tiplesse s.p.a.
Legale Rappresentante
PEREGO GIAN CARLO

Si richiamano per la specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., le seguenti clausole, individuate per brevità con in corrispondenti capoversi e/o articoli e da intendersi integralmente trascritte:

1) condizioni assunzione lavori in subappalto – 2) oneri ed obblighi del Subappaltatore – 7) garanzia dei lavori eseguiti – 8) facoltà di risoluzione del contratto – 9) osservanza delle norme relative l'igiene ecc. – 10) certificazioni – 11) controversie – 12) clausola contrattuale.

Allegati (parte integrante del presente contratto):

- A) **Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari per conto corrente dedicato**
- B) **Dichiarazione obblighi tracciabilità flussi**

PER ACCETTAZIONE
Il Subappaltatore

Villa d'Adda, li 26/03/2024

ALLEGATO: A)

Albino, li 26/03/2024

Spett.le

COMUNE di MALNATE (VA)

- **Tracciabilità dei flussi finanziari ed estremi identificati del conto corrente aziendale**, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE "OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 5.2.2.1. RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTTENERATIONEU

- **CONTRATTO REP. N. 6955 DEL 27/07/2023**

- **CIG: 98480346BE– CUP: B24H20004260005**

La Società **BERGAMELLI S.R.L.**, con sede legale ed amministrativa in 24021 ALBINO (BG) Via Alessandro Pertini n. 13, C.F. e P.I.: 00487540163 – iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo al N° 00487540163 ed al R.E.A. N° BG-113194, legalmente rappresentata dal Sig. BERGAMELLI MATTEO - C.F.: BRGMTT77H04A794G, domiciliato a Nembro (Bg) Via Lonzo n. 2, *consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,*

D I C H I A R A

Che gli estremi identificativi dei **"conti corrente bancari dedicati"** sono:

1. che gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche "dedicati" in via non esclusiva ai sensi dell'Art. 3 comma 1 L. n. 136/2010 citata, sono i seguenti:
 - conto corrente n. 000042261607 presso la BPER Banca – filiale di Nembro (Bg) IBAN: IT 51 Z 05387 53250 000042261607
 - conto corrente n. 000000008689 presso il Banco Bpm – filiale di Nembro (Bg) IBAN: IT 80 Z 05034 53250 000000008689
 - conto corrente n. 000000152800 presso il Banco Desio – filiale di Albino (Bg) IBAN: IT 03 V 03440 52480 000000152800
 - conto corrente n. 010000830179 presso il Credem – filiale di Bergamo IBAN: IT 23 S 03032 11100 010000830179
2. che le persone delegate a operare su tali conti sono:
 - Massimiliano Bergamelli nato a Bergamo (Bg) il 31/08/1967 cod. fiscale BRGMSM67M31A794Q
 - Manuel Bergamelli nato a Bergamo (Bg) il 07/12/1969 cod. fiscale BRGMNL69T07A794J
 - Matteo Bergamelli nato a Bergamo (Bg) il 04/06/1977 cod. fiscale BRGMTT77H04A794G



1. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle persone delegate ad operare sul conto;
2. di aver preso visione del contenuto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni in cui potrà incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

In fede.

Firma:



Albino, lì 26/03/2024

ALLEGATO: "B"

CONTRATTO di SUBAPPALTO: cantiere di MALNATE (VA)

OBBLIGHI di TRACCIABILITA': Art. 3 – Legge n. 136/2010

- 1) La Società **BERGAMELLI S.R.L.** in qualità di "**SUBAPPALTATRICE**" della Società **TIPIESSE S.P.A.**, titolare del contratto di appalto per i:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE L. CACCIVO SITO IN VIA GASPAROTTO NEL COMUNE DI MALNATE "OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 5.2.2.1. RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

- **CONTRATTO REP. N. 6955 DEL 27/07/2023**

- **CIG: 98480346BE– CUP: B24H20004260005**

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/agosto/2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare si impegna a:

- a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
 - c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.
- 2) L'Impresa APPALTATRICE TIPIESSE S.P.A. si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la

tipiesse S.p.A.
Legale Rappresentante
PEREGO GIOVANNI CARLO



tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati.

L'Impresa APPALTATRICE TIPIESSE S.P.A. trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante COMUNE di MALNATE (VA)

- 3) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante COMUNE di MALNATE (VA) ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di VARESE dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

L'APPALTATORE

tipiesse S.p.A.
Legale Rappresentante
PEREGO Giovanni CARLO



II SUBAPPALTATORE

